

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini.

98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3234):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 24 aprile 1998.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 maggio 1998, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 giugno 1998; il 1º e 14 luglio 1998; il 7 ottobre 1998 e il 12 novembre 1998.

Esaminato in aula il 24 novembre 1998 e approvato il 25 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5459):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 2 dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla XIV commissione il 19 dicembre 1998; il 12, 13, 14, 19, 20, 21 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1999 (atto n. 5459/A - relatore on. SAONARA).

Esaminato in aula il 26 gennaio 1999 e approvato il 27 gennaio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli allegati A, B, C e D.

Nota all'art. 1:

— La legge 23 agosto 1983, n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita:

«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitare mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Note all'art. 2:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 così recitano:

«Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). — La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);

b) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalla legge in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570, in materia elettorale».

«Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). — Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza-ingiunzione è emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalla leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta nel termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano in ogni caso gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito e regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa è consentita quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano:

«Art. 5 (Fondo di rotazione). — 1. È istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere della data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributo e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

«Art. 21 (Misure di intervento finanziario). — 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11-ter, comma 2, recita:

«2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fissati. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Si riporta qui di seguito l'art. 9 della suddetta legge, così come modificato dalla legge 24 aprile 1988, n. 128:

«Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). — 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento previsto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382». L'art. 6, primo comma, così recita:

«Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), così recitano:

«Art. 20 (Prescrizione). — 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). — 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

«Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza). — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

«Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

«Art. 24 (Estinzione del reato). — 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

«Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). — 1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 3:

— Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 17, comma 2, della suddetta legge così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». L'art. 5, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 5 (Attuazioni modificative). — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 1.

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, recita: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». Gli articoli 11 e 20 della suddetta legge così recitano:

«Art. 11 (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari). — 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi».

«Art. 20 (Adegamenti tecnici). — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

Nota all'art. 6:

— Per quanto concerne l'art. 14 della legge 23 agosto, n. 400, vedi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Si riporta qui di seguito l'art. 800 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). — Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, intesi i Ministri interessati.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

— Si riporta qui di seguito l'art. 805 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 805 (*Approdo di aeromobili provenienti dall'estero*). — Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitari, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica intesi i Ministeri interessati.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

— Si riporta qui di seguito l'art. 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, concernente interventi urgenti in materia di trasporti, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204:

«Art. 7-bis (*Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo*). — 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmettente per la localizzazione di emergenza.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purché non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato».

Nota all'art. 9:

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». Si riporta qui di seguito l'art. 47 della legge suddetta, come modificato dalla presente legge:

«Art. 47. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».

Nota all'art. 10:

— Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2. Si riporta l'art. 2 della legge suddetta, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (*Legge comunitaria*). — 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.

2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale dicitura è completata dall'indicazione: «legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa».

Nota all'art. 11:

— Per il titolo della legge 23 agosto 1998, n. 400, vedi in nota all'art. 1. Si riporta qui di seguito l'art. 17, comma 1, lettera a) come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari».

Nota all'art. 12:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». Si riporta qui di seguito l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo così come modificato dalla presente legge:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

— Si riporta qui di seguito l'art. 5, comma 1, lettera b), del suddetto decreto-legge, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). — 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) (Omissis);

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea". Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

Nota all'art. 13:

— La legge 13 luglio 1965, n. 871, reca: «Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.)». L'art. 2 e l'art. 4 della suddetta legge, come modificati dalla presente legge, così recitano:

«Art. 2. — Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia.

(Comma abrogato).

«Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:

- n) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- h) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. (Abrogato).

— Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 14:

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 reca: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE». Si riporta qui di seguito il comma 4 dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge:

«4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorità sanitaria locale può imporre che la spedizione, il magazzino e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati».

Nota all'art. 15:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari». Si riporta qui di seguito l'art. 3 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge.

«Art. 3 (Disposizioni generali). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della sanità, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

2. Sono vietati la produzione, il magazzino e il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:

a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformità alle norme comunitarie;

b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanità da parte del direttore tecnico responsabile;

c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;

d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo».

Nota all'art. 16:

— Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128 vedi nelle note dell'art. 10. Si riporta qui di seguito l'art. 40 della suddetta legge come modificato dalla presente legge:

«Art. 40 (Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). — 1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato;

f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:

a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

Note all'art. 17:

— La legge 9 dicembre 1997, n. 903, reca: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Nota unica relativa agli allegati A, B, C e D:

— La direttiva 92/94/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 338 del 23 novembre 1992.

— La direttiva 93/23/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993.

— La direttiva 93/24/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993.

— La direttiva 93/25/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993.

— La direttiva 95/46/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 281 del 23 novembre 1995.

— La direttiva 96/29/EURATOM è pubblicata in G.U.C.E. L. 159 del 29 giugno 1996.

— La direttiva 96/34/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 145 del 19 giugno 1996.

— La direttiva 96/35/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 145 del 19 giugno 1996.

— La direttiva 96/48/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 235 del 17 settembre 1996.

— La direttiva 96/71/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 18 del 21 gennaio 1997.

— La direttiva 97/4/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 43 del 14 febbraio 1997.

— La direttiva 97/23/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 181 del 9 luglio 1997.

— La direttiva 97/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 226 del 18 agosto 1997.

— La direttiva 97/34/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 158 del 17 giugno 1997.

— La direttiva 97/40/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 180 del 9 luglio 1997.

— La direttiva 97/41/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 184 del 12 luglio 1997.

— La direttiva 97/42/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 179 dell'8 luglio 1997.

— La direttiva 97/43/EURATOM è pubblicata in G.U.C.E. L. 180 del 9 luglio 1997.

— La direttiva 97/49/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 223 del 13 agosto 1997.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

— La direttiva 97/51/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 295 del 29 ottobre 1997.

— La direttiva 97/54/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 277 del 10 ottobre 1997.

— La direttiva 97/55/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 290 del 23 ottobre 1997.

— La direttiva 97/56 è pubblicata in G.U.C.E. L. 333 del 4 dicembre 1997.

— La direttiva 97/57 è pubblicata in G.U.C.E. L. 265 del 27 settembre 1997.

— La direttiva 97/59/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 282 del 15 ottobre 1997.

— La direttiva 97/60/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 331 del 2 dicembre 1997.

— La direttiva 97/61/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 295 del 29 ottobre 1997.

— La direttiva 97/62/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 305 dell'8 novembre 1997.

— La direttiva 97/64/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 315 del 19 novembre 1997.

— La direttiva 97/65/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 335 del 6 dicembre 1997.

— La direttiva 97/67/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 15 del 21 gennaio 1998.

— La direttiva 97/68/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 59 del 27 febbraio 1998.

— La direttiva 97/69/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 343 del 13 dicembre 1997.

— La direttiva 97/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 34 del 9 febbraio 1998.

— La direttiva 97/71/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 347 del 18 dicembre 1997.

— La direttiva 97/72/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 351 del 23 dicembre 1997.

— La direttiva 97/73/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 353 del 24 dicembre 1997.

— La direttiva 97/76/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 10 del 16 gennaio 1998.

— La direttiva 97/77/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 10 del 16 gennaio 1998.

— La direttiva 97/78/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 24 del 30 gennaio 1998.

— La direttiva 97/79/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 24 del 30 gennaio 1998.

— La direttiva 97/81/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 14 del 20 gennaio 1998.

— La direttiva 98/3/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 18 del 23 gennaio 1998.

— La direttiva 98/4/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 98/6/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 80 del 18 marzo 1998.

— La direttiva 98/7/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 98/8/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 123 del 24 aprile 1998.

— La direttiva 98/10/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 98/11/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 71 del 10 marzo 1998.

— La direttiva 98/12/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 81 del 18 marzo 1998.

— La direttiva 98/13/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 74 del 12 marzo 1998.

— La direttiva 98/14/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 91 del 25 marzo 1998.

— La direttiva 98/16/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 77 del 14 marzo 1998.

— La direttiva 98/17/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 85 del 20 marzo 1998.

— La direttiva 98/18/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 144 del 15 maggio 1998.

— La direttiva 98/19/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 96 del 28 marzo 1998.

— La direttiva 98/20/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 107 del 7 aprile 1998.

— La direttiva 98/22/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 126 del 28 aprile 1998.

— La direttiva 98/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 131 del 5 maggio 1998.

— La direttiva 98/25/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 133 del 7 maggio 1998.

— La direttiva 98/28/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 140 del 12 maggio 1998.

— La direttiva 98/29/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 148 del 19 maggio 1998.

— La direttiva 98/38/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 170 del 16 giugno 1998.

— La direttiva 98/39/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 170 del 16 giugno 1998.

— La direttiva 98/40/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 171 del 17 giugno 1998.

— La direttiva 98/41/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 188 del 2 luglio 1998.

— La direttiva 98/45/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 3 luglio 1998.

— La direttiva 98/51/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1998.

— La direttiva 98/55/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 215 del 1° agosto 1998.

— La direttiva 98/60/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 209 del 25 luglio 1998.

99G0071

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1999, n. 492.

Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modifi-

cata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonché i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

b) per «Convenzione» la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

c) per «adozione internazionale» l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;

d) per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale Autorità centrale per l'Italia;

e) per «autorità centrali» le autorità dei vari Paesi che curano l'adozione internazionale;

f) per «enti autorizzati», gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) per «servizi», i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Capo II**COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI****Art. 2.****Funzioni e compiti della Commissione**

1. La Commissione è l'Autorità centrale italiana ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento.

3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.

4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

6. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresì, per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti spettanti, di vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III del presente regolamento.

Art. 3.

Composizione della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, e della Conferenza unificata.

2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.

3. I componenti cessano dalla carica:

a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilità è accertata e dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Modalità di funzionamento

1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge sull'adozione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5, o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui all'articolo 6, designato dal presidente.

5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

Art. 5.

Il presidente della Commissione

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera a), della legge sull'adozione ed è posto in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo del mandato.

2. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione;

b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento;

d) sovrintende all'attività della segreteria tecnica di cui all'articolo 6;

e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;

f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, può adottare i provvedimenti di competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva;

g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

Art. 6.

*Segreteria tecnica
e attività di supporto alla Commissione*

1. La Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.

2. La segreteria tecnica cura, in particolare:

- a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
- b) l'istruttoria degli atti della Commissione;
- c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
- d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
- e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettere f), g) e l), della legge sull'adozione;
- f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
- g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
- h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
- i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.

3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:

- a) 4 dirigenti;
- b) 14 unità di area C (9 unità con posizione economica C1; 3 unità con posizione economica C2; 2 unità con posizione economica C3);
- c) 5 unità di area B (3 unità con posizione economica B2; 2 unità con posizione economica B3).

4. La Commissione può avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con incarico di durata massima annuale rinnovabile.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti per il conferimento, con contratto individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata, il luogo e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di consentire la programmazione delle attività amministrative e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un programma nel quale sono indicate le principali attività che intende realizzare.

Art. 7.

*Missioni presso le rappresentanze diplomatiche
e consolari all'estero*

1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998, è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta della Commissione.

2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero per l'espletamento dei compiti d'istituto, e in particolare per la partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale di supporto, ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati o in vista della proposizione di accordi bilaterali.

3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III

AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI

Art. 8.

Istanza di autorizzazione

1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-ter della legge sull'adozione;
- b) l'elenco e le generalità delle persone che dirigono e operano nei servizi dell'ente, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
- c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
- d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno di essi;

f) l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende operare per i cittadini italiani ivi residenti;

g) le modalità operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare continuità all'attività di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate con i servizi;

h) il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendono adottare un bambino.

2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:

a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;

b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.

Art. 9.

Accertamento dei requisiti

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.

2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:

a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare;

b) può limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti in una o più regioni d'Italia.

Art. 10.

Albo degli enti autorizzati

1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge sull'adozione. L'albo contiene:

a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;

b) gli estremi dell'atto costitutivo;

c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;

d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Art. 11.

Modalità operative dell'ente autorizzato

1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:

a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenute;

b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;

c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;

d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;

e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;

g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;

h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.

2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.

Art. 12.

Verifiche sull'attività degli enti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in Italia e negli altri Paesi e dell'adempimento degli obblighi

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

previsti dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per verificare l'attività dell'ente autorizzato presso la sede operativa.

2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo che non debba procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, può disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato e chiedere l'adeguamento delle modalità operative ai prescritti requisiti.

3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.

Art. 13.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente interessato.

2. Nei casi meno gravi, la Commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità, trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.

Art. 14.

Richieste di riesame

1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:

a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.

2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità.

3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

Art. 15.

Rappresentanza e difesa

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Capo IV

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

Pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati

1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri devono richiedere l'autorizzazione.

2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla formazione e alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'albo degli enti autorizzati.

3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica, sono posti a carico dell'unità previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998

1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO, JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 9.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, è il seguente:

«1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 - serie generale - supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 17, comma 1, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata)».

— La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.

— Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

Note all'art. 1:

— Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 38. — 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

— Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 39-ter. — 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

— Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

— Il testo dell'art. 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in pos-

sesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, è il seguente:

«Articolo 6. — 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità centrale designerà l'Autorità centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo».

— Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 dicembre 1997, serie generale, n. 302. Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). — 1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in accordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312».